



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **PAOLA CARPERA** (C.F.: CRPPLA66E46G157R), rappresentato dall'Avv. ANGELO MEDICI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 15/01/2026 i ricorrenti hanno avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) sussistono altresì i presupposti di ammissibilità della domanda nelle forme di cui all'art. 66 CCII posto che, sebbene i ricorrenti siano al momento della presentazione



del ricorso ex coniugi, divorziati e facenti parte di due differenti nuclei familiari, ricorre il presupposto alternativo (confermato dall'utilizzo nella lettera della legge della congiunzione disgiuntiva "o" nell'indicazione dei due requisiti da ritenersi quindi alternativi) in ragione della dimostrata ed accertata comune origine del loro debito;

- d) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai medesimi debitori nell'assumere le obbligazioni;
- e) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- f) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- g) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, i ricorrenti hanno accumulato una consistente esposizione debitoria complessivamente pari, quanto al Sig. Graciotti, ad € _____ nonché, quanto alla Sig.ra Caprera, ad € _____ di cui € _____ in comune con l'ex coniuge, derivante da posizioni di garanzia prestate in favore del Graciotti per l'acquisto dell'immobile ove venne trasferita la sede dell'attività di famiglia, una macelleria, gestita dallo stesso Graciotti. Atteso che i Sig.ri Graciotti e Caprera risultano percettori di redditi mensili rispettivamente pari ad € _____ circa ed € _____ in parte assorbiti per assicurare ai rispettivi nuclei familiari un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito quanto al Sig. Graciotti dai seguenti beni:

- i. _____ il cui valore è stato stimato in € _____ circa;
- ii. autovettura _____
- iii. stipendio al netto della somma trattenibile per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso _____



Il patrimonio della Sig.ra Caprera è invece costituito dai seguenti beni:

- i. autovettura
- ii. comproprietà con _____ dell'autovettura
- iii. stipendio al netto della somma trattenibile per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso

Con riferimento alle autovetture in uso ai debitori, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza dei debitori di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appresi alla liquidazione controllata i veicoli di che trattasi potranno continuare ad essere utilizzati dai debitori e dai loro familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove i beni siano utilmente collocabili in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.

Analoghe considerazioni possono ritenersi valide con riferimento al veicolo
di cui la Sig. Caprera è comproprietaria con

: pur condividendosi le valutazioni preliminari dell'OCC circa le oggettive difficoltà di vendita competitiva di un bene in comproprietà, ritiene il Collegio come ogni valutazione sul punto possa essere demandata al liquidatore ed al giudice delegato in sede di predisposizione e approvazione del programma di liquidazione, ferma la necessità di distinzione delle masse attive e passive di cui all'art. 66 comma 2 CCII.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il proprio sostentamento e di quello dei rispettivi nuclei familiari ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della circostanza che essi appartengono al momento della proposizione della domanda a nuclei familiari diversi e considerata la documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € _____ la somma necessaria al Sig. Graciotti ed in € _____ la somma necessaria alla Sig.ra Caprera per il proprio mantenimento ed al contributo al mantenimento dei rispettivi nuclei familiari, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;



Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

Con riferimento alle spese della presente procedura le passività prededucibili devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni di **Paola CARPERA** (c.f. CRPPLA66E46G157R),

e **Fernando GRACIOTTI** (c.f. GRCFNN57C26G157P)

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Marla Letizia Mantovani**;

NOMINA liquidatore l'OCC, l'**Avv. Lucia AGOSTINELLI**

AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare,



anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione delle autovetture

che i debitori sono autorizzati ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Con riferimento a tutti gli altri beni. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del Sig. Graciotti e della sua famiglia in € netti mensili, e della Sig.ra Caprera in € mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 29/01/2026.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott. Roberto Sereni Lucarelli

